

## **ELABORAZIONE DI UN MODELLO DI UPP EFFICIENTE RISPETTO ALLO SMALTIMENTO DELL'ARRETRATO GIUDIZIARIO PRESSO LA SEZIONE CIVILE DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO**

### **1. Premessa**

Nell'ambito del Programma «PON-GOV e Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse:1» dal titolo «Azioni di miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli Uffici Giudiziari attraverso l'innovazione tecnologica (informatizzazione del processo civile), il supporto organizzativo alla informatizzazione e telematizzazione degli Uffici Giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni e supporto all'attivazione di interventi di change management», si è stati richiamati rispetto alla realizzazione di un ambizioso progetto concernente l'elaborazione di una varietà di proposte applicative circa il miglioramento, nonché l'efficientamento, del modello organizzativo dell'Ufficio per il processo civile e penale di ciascun Tribunale ordinario presso il Distretto di Corte d'Appello di appartenenza.

Quanto segue, dopo una breve disamina circa l'organizzazione del modello allo stato dell'Ufficio per il processo civile dei Tribunali ordinari appartenenti al Distretto di Corte d'Appello di Campobasso della Regione Molise, illustrerà, nello specifico, quali siano le proposte applicative dei principi nonché preordinate alla realizzazione delle finalità che sorreggono il PNRR (oltre che la normativa di riferimento dell'Ufficio per il processo), avanzate dal gruppo di lavoro dell'Università degli Studi del Molise nell'ambito del relativo Programma di cui sopra e della Linea d'intervento 1 di «Definizione di moduli operativi per la costituzione e l'implementazione dell'Ufficio per il Processo».

### **2. Le funzioni svolte dall'Ufficio per il processo**

Ai fini del presente lavoro, che ha come obiettivo quello di "progettare" un modello efficiente di UPP nei Tribunali ordinari del Distretto di Corte d'Appello di Campobasso, e in particolare nel settore civile, occorre fare riferimento all'art. 5 del d.lgs. 151/2022, che individua espressamente i "compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello", stabilendo che a questi sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:

"a) attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;

b) supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del codice di procedura civile;

c) raccordo e coordinamento fra l'attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;

d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;

- e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
- f) assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell'ufficio;
- g) supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione".

L'art. 11 definisce, inoltre, ulteriori compiti che possono essere attribuiti agli UPP e all'Ufficio spoglio, analisi e documentazione: essi "[...] svolgono anche le ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari, previste dai documenti organizzativi degli uffici giudiziari".

Il Capo III disciplina, infine, la costituzione dell'Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, le cui disposizioni si applicheranno, secondo quanto stabilito dall'art. 19, a partire dal 1° gennaio 2025.

### **3. Le potenzialità dell'Ufficio per il processo in ordine allo smaltimento dell'arretrato giudiziario**

L'Ufficio per il processo istituito presso i Tribunali ordinari rappresenta un modello organizzativo potenzialmente efficiente in ordine allo smaltimento dell'arretrato giudiziario ed alla (più) celere definizione delle controversie pendenti, nonché alla diminuzione della durata media dei processi, come da ultimo messo in evidenza anche dalla dottrina che ha analizzato i dati statistici in materia<sup>1</sup>.

### **4. La strutturazione dell'Ufficio per il processo come delineata dalla normativa in materia**

L'ufficio per il processo è previsto dalla legge come una struttura organizzativa finalizzata a "garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"<sup>2</sup>.

La struttura organizzativa così istituita può essere assegnata a supporto di uno o più magistrati professionali o di una o più sezioni o settori, valutati, a tal fine e in via prioritaria, il numero delle sopravvenienze e delle pendenze a carico di ciascuna sezione o di ciascun magistrato, tenuti in considerazione gli obiettivi perseguiti con i programmi di gestione e, quanto agli addetti all'ufficio per il processo, gli obiettivi di cui all'art. 17 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80<sup>3</sup>.

La struttura organizzativa dell'UPP- la quale è divenuta nel frattempo obbligatoria presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello<sup>4</sup> - non deve necessariamente ricalcare la struttura delle sezioni o dei settori del Tribunale; ciò significa, più

---

<sup>1</sup>Si cfr. M. CUGNO, S. GIACOMELLI, L. MALGIERI, S. MOCETTI, G. PALUMBO, *La giustizia civile in Italia: durata dei processi, produttività degli uffici e stabilità delle decisioni*, *Questioni di Economia e Finanza*, Occasional Papers, ottobre 2022, n. 715, Banca D'Italia, disponibile al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0715/>.

<sup>2</sup>Così disponeva l'art. 16 *octies* del decreto legge n. 179/2012 (così come modificato dal decreto legge n. 90/2014), recentemente abrogato dal d.lgs. n. 151/2022 (art. 18, co. 4)

<sup>3</sup>Cfr. C.S.M., Linee guida Ufficio per il Processo, delibera del 13 ottobre 2021.

<sup>4</sup>Cfr. C.S.M., Linee guida per l'Ufficio del Processo ex art. 50 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – modalità operative, delibera del 15 maggio 2019 e C.S.M., Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022, (delibera in data 23 luglio 2020 e successive modifiche in data 8 aprile 2021, 13 ottobre 2021 e 7 dicembre 2021), art. 10.

precisamente, che la creazione dello stesso andrà modulata in relazione alle esigenze dell'ufficio giudiziario nel quale viene incardinato, ovvero, più esattamente, sulla base dei settori che necessitano di un maggiore supporto. Del resto, la composizione dell'assetto organizzativo *de quo* presuppone una preventiva individuazione, da parte del capo dell'ufficio, di "obiettivi specifici", per la realizzazione dei quali verranno poi indicate, in modo altrettanto dettagliato, tanto le risorse umane da destinare alla struttura, quanto le attività da svolgere.

L'ufficio per il processo rappresenta, quindi, un istituto complesso, composto da un insieme eterogeneo di risorse umane, cui sono assegnati compiti differenti per qualifica e competenze, e che necessitano di un'efficace attività di coordinamento e di formazione da parte della magistratura professionale e della Scuola superiore della magistratura (SSM) al fine di conseguire l'obiettivo di un'effettiva efficienza.

A tale struttura sono assegnati nei Tribunali ordinari e nelle Corti d'appello: il personale di cancelleria e coloro che svolgono, presso tali uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Inoltre, parte dell'ufficio per il processo costituito presso le Corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 *ter ss.* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Attualmente rientrano nella struttura anche gli addetti all'Ufficio per il Processo di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2021, n. 113.

All'interno dell'ufficio per il processo i giudici onorari svolgono i compiti identificati dall'art. 10 comma 10 del d.lgs. n. 116 del 2017<sup>5</sup>, in particolare nel giudizio civile e del lavoro possono poi svolgere i compiti di natura istruttoria e definitiva nei limiti indicati nello stesso articolo<sup>6</sup>.

I tirocinanti coadiuvano uno o più giudici professionali e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiono tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Possono, altresì, svolgere compiti di natura più propriamente amministrativa, come la verbalizzazione nelle udienze, il monitoraggio dei fascicoli più datati o la verifica

---

<sup>5</sup> "Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio".

<sup>6</sup> Cfr. art. 10, comma 12, D.Lgs. n. 116 del 2017.

delle comunicazioni e delle notifiche<sup>7</sup>. Mentre il personale amministrativo svolge i compiti di natura amministrativa individuati dal dirigente amministrativo, che deve agire in sintonia con il dirigente dell'ufficio.

Riguardo alla figura dei neoassunti addetti all'Ufficio per il Processo, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 80 del 2021, entro il 31 dicembre 2021 il dirigente dell'ufficio giudiziario, di concerto con il dirigente amministrativo, dovrà predisporre un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo degli addetti all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria. Nell'allegato II n. 1 al decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 sono individuati i compiti cui possono essere adibiti gli addetti<sup>8</sup>.

La normativa in esame fa emergere una natura "ibrida" della figura dell'addetto all'UPP, i quali, per un verso, svolgono attività di supporto alla giurisdizione, e, per un altro, esercitano compiti tipicamente amministrativi. In ogni caso il modello organizzativo degli addetti, pur essendo flessibile in quanto alle diverse realtà peculiari degli uffici giudiziari, deve assicurare in ogni caso il rispetto del disposto dell'art. 17 comma terzo del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, a mente del quale il personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato<sup>9</sup>.

## **5. UPP e contesto normativo di riferimento**

La formulazione di un Progetto "efficiente" di Ufficio per il processo (UPP) che possa adattarsi ai tre Tribunali ordinari del Distretto di Corte d'Appello di Campobasso, non può prescindere da una necessaria premessa generale sull'evoluzione normativa dell'istituto, sino ad arrivare alla recente disciplina contenuta nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151 recante «*Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134*»<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup>Cfr. C.S.M., Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, approvata con delibera del 24 luglio 2019.

<sup>8</sup>Tali compiti sono: studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento); supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc...), supporto per bozze di provvedimenti semplici, controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condivisione all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie.

<sup>9</sup> Cfr. C.S.M., Linee guida Ufficio per il Processo, cit.

<sup>10</sup> Il d.lgs. 151/2022 ha previsto, peraltro, l'introduzione dell'art. 58 bis c.p.c. (Ufficio per il processo): «L'Ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le Corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale». Inoltre, al libro I, titolo I, la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario».

L'art. 18 d.lgs. n. 151/2022 dispone l'abrogazione dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L'UPP, com'è noto, è una struttura organizzativa la cui *ratio* va ricercata nella necessità di mettere a disposizione del giudice uno *staff* qualificato, costituito da personale di cancelleria, tirocinanti, giudici onorari e addetti all'UPP, in grado di coadiuvarlo nell'attività preparatoria del giudizio e nella redazione dei provvedimenti.

“Innovazione” e “maggiore efficienza” costituiscono i principi cardine di tale struttura, cui è attribuita dal legislatore una importante funzione, ovvero quella di contribuire all'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. La riduzione dei tempi del giudizio rappresenta, invero, il fulcro dell'insieme delle c.d. riforme “orizzontali” o “di contesto” previste dal PNRR, per l'intero pacchetto di riforme del sistema giudiziario in esso contenuto.

Tra gli obiettivi del PNRR, in materia di giustizia, non può, infatti, non richiamarsi la piena attuazione dell'UPP, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa del sistema, l'ampliamento delle risorse, soprattutto in termini di investimenti non soltanto strutturali, ma di “capitale umano” qualificato e di infrastrutture digitali.

L'importanza dell'introduzione dell'UPP ha condotto anche all'emanazione di importanti linee guida per la predisposizione dei progetti formativi di perfezionamento<sup>11</sup> e di specifiche indicazioni riguardanti l'UPP, contenute in alcuni provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)<sup>12</sup>. Da ultimo, si segnala un aggiornamento delle linee guida approvate proprio dal CSM<sup>13</sup>, a seguito delle più recenti novità normative introdotte in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in attuazione del richiamato PNRR<sup>14</sup>.

In questo contesto normativo si inserisce il più recente d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151 che dispone, all'art. 1, co. 1, la costituzione “presso i tribunali ordinari e le corti di appello [...] di una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo civile” e una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo penale”<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup>Si veda, sul punto, la Circolare DOG 14 febbraio 2017.

<sup>12</sup>Cfr. Risoluzione CSM del 18 giugno 2018 su “L'ufficio per il processo oggi: esito del monitoraggio del CSM sulla istituzione e sul funzionamento dell'Ufficio per il processo negli uffici giudiziari: ruolo della magistratura onoraria e diritto transitorio”; delibera CSM del 15 maggio 2019 contenente “Linee guida per l'Ufficio del Processo ex art. 50 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 – Modalità operative”.

<sup>13</sup>Sul punto cfr. Delibera CSM 13 ottobre 2021, contenente “Linee guida per l'Ufficio per il Processo ex art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) ed ex art. 11 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) – Modalità operative”.

<sup>14</sup>Cfr. il d.l. 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

<sup>15</sup> Secondo l'art. 1, d.lgs. 151/2022 (Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione):

“1. Presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono costituite una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo civile” e una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo penale”. Presso i tribunali di sorveglianza sono costituiti uno o più uffici per il processo, che operano secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili.

Nella seconda parte del co. 1, art. 1, del suddetto decreto, il legislatore ha previsto espressamente la costituzione dell'UPP presso i tribunali di sorveglianza, "al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine all'istituzione di tali strutture anche presso gli uffici di sorveglianza"<sup>16</sup>.

Sul punto, la Relazione Illustrativa al d.lgs. 151/2022 chiarisce che "la legge delega, infatti, dopo aver fatto riferimento all'ufficio per il processo originariamente istituito solo presso i tribunali ordinari e le corti d'appello dall'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha previsto una compiuta disciplina organica dell'Ufficio per il processo istituito negli uffici giudiziari di merito. Il tribunale di sorveglianza rientra tra questi ultimi, e non vi è dubbio che l'istituzione dell'ufficio per il processo sia perfettamente in linea con gli obiettivi perseguiti dalla riforma, posto che sarebbe incongruo assicurare l'efficienza del solo processo penale di cognizione, generando il paradosso di una condanna che arriva in tempi ragionevoli ma non viene poi eseguita oppure lo è a distanza di anni".

L'art. 1 del predetto decreto prevede, tra l'altro, la costituzione di UPP, nel settore civile e penale, presso la Corte di Cassazione, presso la Procura generale della Corte di Cassazione, nonché presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Il legislatore individua espressamente, all'art. 2, le finalità perseguite dagli UPP e dall'Ufficio spoglio, analisi e documentazione, le quali si traducono, sostanzialmente, nella necessità di garantire la ragionevole durata del processo, da attuare mediante l'innovazione dei modelli organizzativi, e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione<sup>17</sup>.

La predisposizione del progetto organizzativo dovrà tener conto della preventiva analisi dei flussi, delle criticità riscontrate, degli obiettivi da perseguire e delle azioni necessarie per realizzarle.

---

2. Presso la Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione".

3. Presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione".

4. Presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono costituiti uno o più uffici per il processo, aventi articolazioni distrettuale e circondariali.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Ai sensi dell'art. 18, co. 4, d.lgs 151/2022 "l'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato".

<sup>16</sup> Si veda la Relazione Illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151: «Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134», pubblicata in G.U. (19.10.2022, Supplemento straordinario, n. 5, Serie Generale – n. 245).

<sup>17</sup> Le finalità corrispondono senz'altro a quelle già previste dall'ormai abrogato art. 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012.

L'art. 4, al co. 1, disciplina, analiticamente, i componenti degli UPP e dell'Ufficio spoglio, analisi e documentazione, definendo il perimetro delle figure professionali che possono farne parte. Occorre tuttavia precisare che la lett. h) dello stesso co. 1 contiene una "clausola di chiusura" che consente, in ogni caso, di inserire nell'UPP "ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto", in tal modo aprendo, come si precisa nella Relazione Illustrativa al decreto in esame, "la composizione dell'ufficio per il processo a possibili sviluppi normativi che dovessero intervenire"; il co. 2, si occupa, invece, dell'individuazione dei compiti assegnati ai predetti Uffici, rinviando genericamente a "[...] quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale [...]". La norma regola anche l'accesso ai fascicoli processuali e la partecipazione alle udienze delle varie professionalità facenti parte degli Uffici, stabilendo espressamente un obbligo di riservatezza e segreto riguardante le informazioni apprese nell'esercizio delle funzioni assegnate.

Il decreto in esame, al Capo II, agli artt. 5-11, disciplina nel dettaglio i compiti attribuiti agli UPP e all'Ufficio spoglio, analisi e documentazione, distinguendo tra i compiti assegnati agli UPP per il processo civile e per il processo penale, nei singoli tribunali, Corti di Appello e presso la Corte di Cassazione.

## **6. Proposte applicative per la creazione di un modello organizzativo efficiente dell'Ufficio per il processo nei Tribunali ordinari del Distretto di Corte d'Appello di Campobasso**

### **1) Un UPP ad hoc per la sezione civile del Tribunale**

La **prima proposta** riguarda l'istituzione dell'Ufficio per il processo separatamente per la sezione civile e per quella penale di ciascun Tribunale ordinario del Distretto di Corte d'Appello di Campobasso.

Ovviamente, l'attuazione concreta di tale scelta organizzativa è necessariamente subordinata ad un auspicabile aumento dell'organico costituente l'UPP e dunque riguarda i magistrati, i tirocinanti delle convenzioni stipulate ex art. 37 d.l. n. 98/2011 ed ex art. 73 d.l. n. 69/2013 o anche fuori convenzione (sempre ai sensi dell'art. 73 d.l. n. 69/2013), i tirocinanti a supporto delle cancellerie come individuati ai sensi dell'art. 21-ter d.l. n. 83/2015, gli addetti all'Ufficio per il processo ed il personale amministrativo.

Invero, più specificamente, ai fini dell'incremento della produttività degli uffici giudiziari, e, in particolare, dell'UPP civile, si propone **un aumento, in termini di unità, dell'organico degli addetti** (ma anche dei tirocinanti ex art. 73, d.l. n. 69/2013, ed ex art. 37, d.l. n. 98/2011) che si occupino del **Servizi di staff e coordinamento organizzativo delle risorse (assistenza giudiziaria)**, comprensivo delle attività quali la preparazione del fascicolo, la verifica sulla sua completezza e sul corretto inserimento dei singoli atti, sulla regolare costituzione delle parti, etc.; la redazione di una relazione riassuntiva per ciascun procedimento e la predisposizione di minute di provvedimenti giurisdizionali semplici; lo studio delle questioni di fatto e di diritto della causa, etc. L'espletamento sinergico di tali attività da parte delle suddette figure professionali andrebbe, di fatto, a ridurre i tempi di lavorazione delle pratiche civili.

Ed invero, il fine deflattivo potrebbe essere perseguito mediante una **previsione analitica delle competenze e delle funzioni di ciascun addetto** e, quindi, mediante

l'individuazione dei componenti dell'ufficio per il processo, delle materie delegabili, delle materie escluse, nonché degli specifici obiettivi perseguibili e delle relative tempistiche monitorabili attraverso un ipotetico schema così articolato: 1) attività da svolgere 2) relativo personale addetto 3) modalità e tecniche di realizzazione dell'attività 4) tempistiche.

Tale organizzazione renderebbe l'UPP non solo uno strumento di affiancamento all'attività giurisdizionale, ma una struttura articolata che, seppur nella sua funzione di supporto, sia dotata di una propria autonomia ed efficienza organizzativa. L'implementazione delle risorse destinate all'UPP del settore giustizia civile garantirebbe la disponibilità, in capo al giudice, di un maggior tempo da dedicare all'attività giurisdizionale vera e propria, grazie al maggior supporto umano che garantirà l'espletamento di varie attività di sostegno e di corredo alla giurisdizione.

Sebbene la scelta di istituire un UPP per ciascuna sezione dell'ufficio giudiziario sia stata compiuta soltanto dal Tribunale ordinario di Campobasso, vi sono fondati motivi per replicare tale modello organizzativo pure all'interno degli altri due Tribunali (quello di Isernia e quello di Larino). Questo perché la realtà giudiziaria esistente nel settore civile presenta caratteristiche e criticità diverse da quelle rinvenibili nel settore penale.

Si tenga conto che, all'esito della comparazione dei risultati ottenuti in seguito alla costituzione dell'Ufficio per il processo presso ciascuno dei su menzionati tre Tribunali nel settore civile (SICID e SIECIC), l'UPP che ha registrato, nel complesso, valori maggiormente positivi è stato proprio quello istituito presso il Tribunale di Campobasso, con particolare riferimento al settore delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, delle istanze di fallimento e dei fallimenti, nonché dalle altre procedure concorsuali. In particolare, la costituzione dell'UPP ha prodotto effetti positivi rispetto al *clearance rate*, alla variazione dei pendenti, ma soprattutto in ordine alla stratigrafia delle pendenze. Del resto, sempre rimanendo in materia civile, anche il settore degli affari contenziosi e delle controversie agrarie, delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, nonché degli affari di volontaria giurisdizione ha beneficiato della costituzione di un Ufficio per il processo *ad hoc*, i cui effetti positivi si sono manifestati in maniera evidente proprio negli ultimi anni e precisamente a partire dal 2020, cioè pochi mese dopo la costituzione di uno specifico UPP per il settore civile (avvenuta, a ragion del vero, il 25 settembre 2019) e questo vale per il *clearance rate*, per la variazione delle pendenze e, in misura minore, per la stratigrafia delle pendenze. Quanto appena detto risulta pienamente confermato dall'analisi del Progetto organizzativo redatto, da parte del Presidente del Tribunale di Campobasso, alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR).

In realtà, anche l'istituzione dell'UPP presso il Tribunale di Isernia, avvenuta nel 2015, sebbene esso non sia stato costituito specificamente per il settore civile, ha permesso, insieme ad altri fattori, un aumento della produttività ed una riduzione dell'arretrato nel settore civile, anche se occorre evidenziare come tali risultati positivi non siano stati confermati negli ultimi anni.

Ebbene, l'assegnazione delle persone componenti l'UPP, particolarmente degli addetti e dei tirocinanti, all'uno o all'altro dei due settori giudiziari potrebbe incidere favorevolmente in ordine allo smaltimento delle controversie pendenti,



unitamente, come si è detto, ad un potenziamento dell'Ufficio per il processo, che però non può essere solo di tipo quantitativo, bensì pure di natura qualitativa.

## **2) Migliore ripartizione dei compiti all'interno dell'UPP**

La **seconda proposta** riguarda il funzionamento dell'Ufficio. In questo contesto risulta fondamentale il lavoro dei magistrati onorari, ai quali andrebbero devolute **esclusivamente funzioni giurisdizionali in senso stretto** delegate dal magistrato di riferimento, nei limiti stabiliti dalla normativa, e non anche attività strumentali e preparatorie che andrebbero affidate ai funzionari addetti UPP, nonché ai tirocinanti. Inoltre, è fondamentale selezionare il personale da destinare al supporto alla funzione giurisdizionale del giudice togato, in base alla formazione di partenza ed alle proprie attitudini.

## **3) L'impiego degli studenti**

Per quanto riguarda l'aspetto quantitativo (di qui, la **terza proposta applicativa**), si potrebbero **valorizzare i progetti di alternanza scuola/lavoro** (come ad es. già fatto dal Tribunale di Larino che si è avvalso dell'attività svolta dagli studenti delle scuole superiori locali), **nonché**, al fine di incrementare il numero dei tirocinanti all'interno degli uffici giudiziari, prevedere la possibilità, **per gli studenti universitari del 4° e 5° anno del Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza** (e che hanno già superato l'esame di Diritto processuale civile), di svolgere uno **stage o tirocini curriculari** presso l'Ufficio per il processo, eventualmente attraverso una selezione di essi in base al numero dei CFU acquisiti e alla media di almeno 26-27/30, nonché al superamento degli esami di Diritto Processuale Civile e Penale, così da incentivare la scelta di questo percorso e dare la possibilità di conoscere i relativi benefici professionali. In ogni caso, la partecipazione degli studenti alle attività dell'UPP non richiederebbe loro la necessaria (continua) presenza in sede, essendo possibile facilmente prevedere l'assegnazione di compiti ed attività da svolgersi prevalentemente tramite strumenti informatici (ad es. accesso alle banche dati, ricerca giurisprudenziale, attività di massimazione delle sentenze, elaborazioni statistiche, ecc.). L'Ufficio per il Processo consente, difatti, ai giovani di formarsi sul campo e sviluppare concretezza operativa, organizzativa e tecnologica, questo va tutto vantaggio dei futuri magistrati, avvocati e operatori del diritto.

D'altro canto, analoghe forme di collaborazione sarebbero potenzialmente instaurabili con l'Università anche al fine di sfruttare le competenze degli studenti del Corso di informatica, i quali potrebbero fornire un importante supporto alla digitalizzazione e alla predisposizione di atti processuali in formato digitale, ove si consideri che una delle maggiori criticità degli uffici giudiziari italiani, la quale si è riverberata pure rispetto all'efficiente funzionamento dell'Ufficio per il processo, riguarda proprio la scarsa digitalizzazione, nonché il mancato sfruttamento delle potenzialità offerte dall'intelligenza artificiale.

## **4) L'ausilio del "personale esterno" all'UPP**

Per quanto concerne invece l'aspetto qualitativo, si ritiene opportuno un maggior coinvolgimento del c.d. "personale esterno" all'UPP, costituito da coloro che, avendo maturato già una esperienza di ricerca in ambito accademico, possono supportare il "personale interno" nelle attività di miglioramento dell'efficienza e

delle prestazioni dell'ufficio giudiziario, soprattutto attraverso un'attività di ricerca e di proposizione di modelli organizzativi potenzialmente innovativi, pur sempre sottoposti al vaglio di coloro che operano quotidianamente all'interno dell'Ufficio per il processo.

La descritta attività di ricerca dovrebbe riguardare non solo lo studio dei modelli di UPP già sperimentati con successo in altre realtà giudiziarie italiane, bensì pure l'analisi dei modelli di ufficio per il processo implementati all'estero, sia nei Paesi aventi una tradizione giuridica simile alla nostra (es. Francia, Germania, Spagna) che nei Paesi afferenti al mondo di *commonlaw* (es. Inghilterra, Stati Uniti d'America). Naturalmente, questo richiede una successiva attività di verifica della possibilità di trasporre all'interno della realtà giudiziaria dei Tribunali ordinari del Distretto di Corte d'Appello i modelli di UPP ritenuti potenzialmente, *rectius* teoricamente efficienti nel facilitare lo smaltimento dell'arretrato giudiziario. Anche lo studio di modelli organizzativi implementati nell'ambito degli uffici giudiziari nei Paesi diversi dal nostro, pur presentando degli oggettivi limiti di "trasponibilità" all'interno dei citati Tribunali, soprattutto se non accompagnate da contestuali riforme, sia di tipo strutturale (degli uffici giudiziari), che di natura più strettamente giuridica, come ad es. quelle concernenti il rito, può comunque fornire utili indicazioni in ordine alla più celere risoluzione delle cause pendenti.

Tuttavia, in via assolutamente precauzionale, affinché ciascuna delle proposte concernenti l'implementazione dell'organico dell'UPP civile (da individuarsi in un determinato numero di risorse umane) possa realizzarsi, sarà necessario superare le cosiddette "clausole di invarianza finanziaria" eventualmente presenti nelle successive legislazioni in materia, mediante **l'istituzione di uno speciale "Fondo Unitario per le nuove risorse umane che accedono all'interno dell'organico dell'UPP"**, tenuto anche conto dei Fondi europei assicurati dal PNRR.

### **5) Modificare l'accesso alla figura di addetto all'UPP**

Per quanto riguarda la figura degli addetti all'UPP, bisogna premettere che tutti e tre gli uffici giudiziari esaminati non hanno una copertura completa dei funzionari in origine assegnati.

In ogni caso, la **quinta proposta** riguarda il **cambiamento delle modalità di accesso degli addetti** all'Ufficio per il processo, nel senso che l'inserimento di essi all'interno dell'UPP non è stato preceduto da una verifica volta ad accertare la preparazione di base in materie quali il diritto civile sostanziale e processuale, in quanto materie escluse dalla prova concorsuale, così come del resto evidenziato dal Progetto organizzativo dell'UPP istituito presso il Tribunale di Campobasso. A fronte della varietà di funzioni attribuite ai neoassunti, occorre tenere presente che le modalità sinora adottate per la loro selezione – ovvero, la somministrazione di 40 quesiti a risposta multipla sulle materie di diritto pubblico, di ordinamento giudiziario e lingua inglese – non garantisce la scelta di figure munite delle competenze richieste. Allo stesso tempo si potrebbero modificare le modalità di selezione dei predetti funzionari, inserendo all'interno della prova selettiva quesiti di diritto processuale e sostanziale, tenuto conto che, ad esempio, la selezione della figura del tirocinante presenta requisiti stringenti sulla media dei voti in specifiche materie di diritto e voto di laurea<sup>18</sup>. Risulta poi necessario puntare sulla

---

<sup>18</sup> Cfr. art. 73, comma 1, D.L. n. 69 del 2013.

**formazione specifica** ad opera di magistrati ai quali potrebbero affiancarsi esperti del settore, accademici e professionisti, anche in determinate materie (come diritto di famiglia, lavoro, diritto delle esecuzioni e fallimentare), oltre che su materie di diritto processuale.

Più in generale, si potrebbe valutare l'opportunità, *in primis*, di mutare le condizioni di selezione di questi funzionari amministrativi, eventualmente ricorrendo alla formula del corso-concorso, prevedendo un preliminare periodo di tirocinio presso l'Ufficio per il processo, con contestuale scelta della sezione, civile o penale, presso la quale effettuare il praticantato, prima di accedere alle prove concorsuali. In questo senso si dovrebbe però incidere anche sul versante formativo universitario, sia prevedendo degli appositi moduli di lezione, all'interno del Corso di Diritto processuale civile, specificamente dedicati allo studio delle tecniche e delle strategie di aggressione dell'arretrato civile, sia valutando la possibilità di istituire master o corsi di specializzazione di livello universitario (volti a formare i futuri addetti all'Ufficio per il processo) e la cui positiva frequenza potrebbe essere considerata quale corsia preferenziale per l'accesso alla figura professionale in esame.

L'obiettivo finale di quest'ultima proposta è quello di formare, fin dal percorso universitario, dei funzionari amministrativi che abbiano una notevole competenza e specializzazione rispetto alla questione della riduzione del contenzioso giudiziario, in quanto tematica che presenta interconnessioni, non solo con il diritto processuale (civile) bensì anche con materie extragiuridiche (informatica, organizzazione aziendale, ecc.).

## **6) Cristallizzazione delle mansioni degli addetti all'UPP**

È necessario, inoltre, attribuire una chiara definizione delle mansioni degli addetti all'UPP in relazione alle specifiche esigenze degli uffici e settori a cui sono assegnati, puntando, a seconda dell'esigenza riscontrata nell'UPP, tanto sul supporto alla funzione giurisdizionale, amministrativa, oppure su un'equivalenza delle stesse, stabilendo con precisione il confine tra compiti di supporto alla giurisdizione e compiti di raccordo con le cancellerie. Con i nuovi addetti UPP il magistrato dovrebbe pervenire ad instaurare una sorta di "collegialità decisionale", ovvero un'organizzazione nella quale il giudice dovrebbe esercitare l'attività *stricto sensu* giurisdizionale, pervenendo alla decisione dopo una preventiva elaborazione, da parte del *team*, della struttura del provvedimento.

Gli addetti UPP dovrebbero occuparsi prevalentemente delle attività preparatorie alla funzione giurisdizionale secondo i compiti attribuiti dal D.L. n. 80 del 2021 (supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, tutti gli adempimenti necessari per la verifica della completezza del fascicolo, redazione di bozze di provvedimenti), in raccordo con il personale di cancelleria, ossia procedere allo spoglio delle nuove iscrizioni, alla verifica dei presupposti di priorità di trattazione, calcolo dei termini procedurali, scarico dell'udienza del magistrato, programmare la gestione complessiva del ruolo del singolo magistrato. Gli stessi dovrebbero essere impiegati maggiormente nel **settore civile contenzioso** (seppur non in via esclusiva), interessato più di tutti dagli obiettivi di abbattimento dell'arretrato civile stabiliti dal PNRR, così che i magistrati a cui sono assegnati ruoli specialistici possano concentrarsi al meglio sui procedimenti da trattare (macroarea lavoro, previdenza e assistenza, volontaria

giurisdizione, esecuzioni immobiliari e mobiliari, fallimentare e altre procedure concorsuali).

### **7) Valorizzare la figura del tirocinante**

Si dovrebbe, poi, valorizzare la figura del tirocinante e puntare su questi tutti quei compiti che a differenza dell'addetto UPP, non può svolgere, in quanto normativamente destinato a coadiuvare l'attività del magistrato, e, dunque, a diretto supporto dell'attività giurisdizionale, ferma restando l'opportunità di agevolare la conoscenza da parte dei tirocinanti delle modalità di svolgimento dei servizi amministrativi.

Risulta, altresì, necessario potenziare l'utilizzo di applicativi informatici che gli UPP dei tre Tribunali devono mettere a disposizione dei tirocinanti postazioni di lavoro con **possibilità di accesso alla rete Internet attraverso proprie credenziali (username e password)**, al fine di agevolare la ricerca giurisprudenziale e normativa sulle banche dati suggerite dal magistrato affidatario (ad esempio *Italgjure web, De Jure*)<sup>19</sup>. Le carenze strutturali e logistiche degli uffici rendono tuttora difficile e sovente impossibile garantire al tirocinante una postazione dedicata ed una dotazione strumentale efficiente.

Ugualmente è necessario rendere operativa per i tirocinanti la **Consolle dell'assistente**, utile per la visibilità del fascicolo e la redazione di bozze di provvedimenti. Difatti la Consolle del magistrato consente di associare uno o più assistenti, tramite inserimento dei relativi dati e creazione di appositi profili, e di condividere con gli assistenti la visibilità dei fascicoli e degli appunti<sup>20</sup>.

Al fine di potenziare la struttura dell'Ufficio per il Processo è importante anche **ridurre la disomogeneità nella distribuzione dei tirocinanti**, in quanto è necessario che a tutti i magistrati vengano assegnati tirocinanti (nel numero massimo di due unità come previsto dalla normativa<sup>21</sup>), con l'obiettivo di potenziare gli uffici e, di conseguenza, ridurre le divergenze tra gli stessi.

### **8) L'istituzione di uno specifico "gruppo di lavoro" all'interno dell'UPP**

Si potrebbe pensare alla costituzione di una *task force* all'interno dell'UPP settore civile composta da addetti UPP e tirocinanti ex art. 73, destinata a supportare i magistrati nell'eliminazione di specifiche forme di pendenze o anche azzerare periodicamente alcuni ruoli definiti "seriali" e semplici quali, ad esempio, in materia di appelli avverso le sentenze del giudice di pace in determinate materie, separazioni giudiziali e divorzi su conclusioni conformi, decreti ingiuntivi, liquidazioni compensi C.T.U. e liquidazioni gratuito patrocinio a spese dello Stato.

### **9) Maggiore digitalizzazione, creazione di Banche dati e ricorso agli strumenti di intelligenza artificiale**

Un'**altra proposta** ruota attorno all'ambito digitale ed informatico e riguarda, *in primis*, l'aspetto formativo, dunque l'attivazione di corsi di "formazione continua",

---

<sup>19</sup> Come previsto dall'art. 73, comma 4, legge n. 98 del 2013, il quale stabilisce che: "Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica".

<sup>20</sup> Cfr. C.S.M., Relazione sullo stato della giustizia telematica del 2021.

<sup>21</sup> Art. 73, comma 4, D.L. n. 69 del 2013.

necessari ad accrescere le competenze digitali di tutte le figure professionali facenti parte dell'UPP.

*In secundis*, ai fini dell'efficientamento della qualità dell'operato dei giudici e dei cancellieri, si propone (per quanto concerne i processi pendenti e definiti non ancora telematici) di finalizzare l'attività di **digitalizzazione di tutti gli atti, provvedimenti e documenti cartacei** con la creazione del relativo fascicolo telematico, e di digitalizzazione dell'archivio. In tal modo, non solo si ridurranno i carichi cartacei ma si velocizzeranno anche i tempi di trasmissione del fascicolo al giudice dell'impugnazione.

Di seguito si riporta l'approfondimento di taluni temi rilevanti in materia di digitalizzazione ed innovazione dei sistemi informativi, da un lato, e di Intelligenza Artificiale applicata nell'ambito della c.d. "giustizia predittiva", dall'altro.

Per quanto concerne il primo tema, tra i più ambiziosi obiettivi del PNRR si annovera **l'innovazione tecnologica** dei sistemi informativi per i giudici e le cancellerie. Pertanto, sarebbe opportuno proporre l'introduzione di strumenti informativi di tecnologia avanzata quale è il **Data mesh**. Tale software è, infatti, l'ultima edizione sviluppata di *Data lake*, impiegato come strumento di banca dati digitale per la raccolta di tutte le sentenze dell'ufficio giudiziario, al fine di realizzare la c.d. giustizia circolare. A differenza delle versioni obsolete, esso consente di agevolare la ricerca del dato sulla base di identificatori assegnati al momento dell'ingresso dell'elemento allo stato grezzo ("destrutturato") così come prodotto dal sistema giudiziario. Non sarà, pertanto, necessario che la sentenza del giudice venga strutturata nel *data-base* di riferimento. Ciò consentirà, pertanto, al giudice di accedere ad una ricerca potenzialmente illimitata di dati.

Per quanto concerne, invece, il più importante, benché ancora inesplorato, mondo dell'Intelligenza Artificiale, si rivela necessario fare talune precisazioni.

Perché **l'Intelligenza Artificiale** trovi ingresso all'interno della giustizia italiana così da iniziare a muovere i primi passi anche all'interno dell'UPP civile, sarebbe opportuno commissionare ad un gruppo di esperti in materia di IA (quali possono essere, ad esempio, ingegneri informatici) la creazione di algoritmi che consentano di realizzare la c.d. **giustizia predittiva**. Essi, avendo come campi di applicazione massime giurisprudenziali, banche dati giurisprudenziali *et similia*, consentirebbero al giudice di venire a conoscenza sia di *pattern* decisionali o comportamentali sulla base di decisioni già emesse, sia di orientamenti giurisprudenziali, fermo restando, pur sempre, un margine di errore del calcolo. Ciò sarebbe ancor più evidente e funzionale per il calcolo del tasso di impugnabilità ove si renda necessario impugnare con un mezzo di gravame un provvedimento, e, predirne, nei limiti sopra specificati, l'esito. Tuttavia, in virtù della loro natura ontologicamente sofisticata, si profilano come strumenti tecnologici stanziati ancora in un'embrionale fase di sperimentazione.

Infine, a sigillo del tema di cui alla presente proposta, con la finalità di ridurre le distanze tra la giustizia *sic et simpliciter* ed i cittadini, sarebbe opportuno valutare la **creazione di uno spazio sul sito istituzionale** del Tribunale di appartenenza di ciascun UPP civile (ovvero, eventualmente, **di un sito internet ad hoc per l'UPP**), ove: ciascun consociato (*rectius*, difensore tecnico) possa direttamente conoscere dell'attuale stato di avanzamento della causa, e, più in generale, degli elementi che la contraddistinguono, mediante l'inserimento delle proprie credenziali di accesso; si possa avere contezza della struttura dell'UPP civile, del

suo Progetto costitutivo, dei Progetti tabellari e delle relative variazioni, nonché del modello organizzativo (pianta organica delle unità del personale tecnico-amministrativo, dei GOT, dei giudici professionali, dei tirocinanti ex art. 73, d.l. n. 69/2013, ed ex art. 37, d.l. n. 98/2011, dei soggetti esterni quali borsisti/assegnisti di ricerca delle Università italiane, etc.) unitamente al livello di produttività sulla base degli arretrati riferibili all'ultimo triennio giudiziario, così garantendo la trasparenza tra l'amministrazione della giustizia ed i consociati.

Da un punto di vista prettamente tecnico, al fine di garantire un'efficiente evoluzione tecnologica, si renderebbe necessaria **l'individuazione di specifici referenti del settore informatico che, a seguito di un'attività di rafforzamento della collaborazione con il personale dell'UPP**, garantiscano che ciascuno abbia a disposizione la propria postazione di lavoro, le credenziali di accesso al PCT e l'assistenza necessaria in caso di problemi informatici relativi al suo funzionamento nonché in relazione alle problematiche di connessione di rete, onde evitare che l'attività di digitalizzazione sia ostacolata da difetti tecnici.

Inoltre, nell'ambito di quelle attività preordinate a combattere l'arretrato, il legislatore ha affidato agli addetti all'ufficio per il processo la mansione di supportare l'ufficio giudiziario di riferimento nell'individuazione di indirizzi giurisprudenziali, nella condivisibile convinzione che la circolarità della giurisprudenza possa costituire una soluzione contro i ritardi giudiziari, determinando in concreto un incremento della produttività dell'ufficio. In questo caso si potrebbe immaginare la creazione di sistemi complementari agli applicativi già in uso, al fine di facilitare l'attività degli operatori dell'ufficio e, al contempo, di garantire agli "utenti" della giustizia un certo grado di prevedibilità della giurisprudenza, tale da disincentivare azioni giudiziali meramente pretestuose. Di fondamentale importanza è sia il compito di valorizzare e mettere a disposizione dell'ufficio giudiziario di riferimento i precedenti giurisprudenziali attraverso la classificazione delle decisioni giudiziali e la loro raccolta in banche dati in costante aggiornamento, che quello di assicurare la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali al fine di sortire un effetto deflattivo sul contenzioso giudiziario.

In questo contesto gioca un ruolo decisivo la **costruzione delle banche dati di merito**, ovvero di archivi giurisprudenziali, ritenuti idonei, da un lato, a potenziare la trasparenza e la pubblicità delle decisioni, e, dall'altro, a permettere una previsione degli orientamenti dei giudici, anche per mezzo di un'agevole ricerca per materia.

Si potrebbe sperimentare un **meccanismo di intelligenza artificiale e l'applicazione di nuove tecnologie**, con riferimento all'organizzazione della giurisprudenza. In tal senso si può pensare di stipulare una convenzione con l'Università degli Studi del Molise, relativamente al Corso di laurea in Informatica, che in collaborazione con i Tribunali del Distretto, potrebbe sviluppare una metodologia di analisi del materiale giurisprudenziale, con tecniche di "machine learning" e analisi dei "big data".

In tal senso l'indagine tecnologica può essere orientata verso un'analisi delle decisioni dei giudici in un periodo dato per estrarre gli orientamenti giurisprudenziali che emergono nelle materie esaminate. Si potranno, così, stabilire, al termine della rielaborazione dei dati, quali siano le soluzioni prevalenti e quali quelle minoritarie, in presenza di presupposti di fatto comuni e determinati

(ad esempio la Corte di appello di Venezia ha già sperimentato una forma di giustizia predittiva nella Sezione lavoro<sup>22</sup>).

Infine, con l'obiettivo di potenziare la circolarità giurisprudenziale e di garantire una risposta di giustizia di qualità, potrebbe immaginarsi, altresì, di introdurre un **meccanismo automatico di segnalazione** dell'esito di una eventuale impugnazione di un provvedimento adottato in primo grado. Segnalazione che potrebbe pervenire direttamente sull'applicativo della Consolle del magistrato che ha emesso il provvedimento, per consentirgli di acquisire una consapevolezza più profonda di quanto sia stato confermato ovvero disatteso rispetto al suo *decisum*, nonché, alla cancelleria dell'ufficio giudiziario, cosicché gli addetti e i tirocinanti a cui spetta il compito di individuare gli indirizzi giurisprudenziali possano fornire un apporto ancora più completo, che tenga conto, cioè, anche del "tasso di riforma" del provvedimento nei gradi successivi.

### **10) Istituzione di meccanismi di controllo della efficienza dell'UPP**

Una **ulteriore proposta** concerne la verifica dei risultati conseguiti dall'UPP nel settore civile, attuabile tramite un monitoraggio periodico delle attività svolte da quest'ultimo, il che permetterebbe di accertare l'eventuale raggiungimento degli obiettivi prefissati, particolarmente quelli indicati nel progetto organizzativo dell'Ufficio per il processo civile.

È necessario, tuttavia, prendere le mosse da una premessa indispensabile per affrontare il tema.

Rispetto al generale obiettivo previsto tra quelli precipui del PNRR ovvero l'aggressione con conseguente riduzione dell'arretrato civile, si propone l'adozione di uno specifico **metodo unitario ed uniforme** a tutti gli UPP del settore civile: *in primis*, sarebbe opportuno che una personalità professionale, individuata nel funzionario dell'addetto, proceda all'individuazione e al censimento di ciascun arretrato (rispetto al registro SICID e SIECIC) distinto per ruolo, rito e materia; *in secundis*, valuti la sua vetustà e, correlativamente all'attività di ricalendarizzazione dei processi civili ultra-triennali, fissi la prima udienza utile per la sua trattazione/definizione; *in tertiis*, dia priorità di trattazione alle cause connotate dai caratteri di necessità ed urgenza e maggiore speditezza in alcune materie quali, ad esempio, famiglia, lavoro, cautelare, locazione e per le cause di valore superiore a €250.000. Tali le uniche deroghe ammesse allo smaltimento dell'arretrato vetusto. L'armonizzazione delle direttive potrebbe passare, poi, per l'uniformazione degli ulteriori seguenti aspetti: del dovere, in capo al giudice togato e al giudice onorario, di segnalare tempestivamente eventuali errore; dei limiti temporali e quantitativi entro i quali può estrinsecarsi una determinata attività; dell'impegno, da parte del giudice onorario, a espletare le attività delegate nei giorni di udienza previsti, con puntualità rispetto agli orari fissati, e nel rispetto dei termini processuali, nonché a redigere verbali e provvedimenti utilizzando la consolle.

La predetta ed imprescindibile attività dell'addetto, tuttavia, perché possa realizzarsi sarà necessario sia ricondotta all'interno della più ampia opera di **report statistici di monitoraggio mensili, semestrali ed annuali**. Per la corretta esecuzione di tale attività, infatti, vi è nella disponibilità materiale di costoro un importante

---

<sup>22</sup> Cfr. C.S.M., Relazione sullo stato della giustizia telematica cit.

strumento applicativo chiamato “Pacchetto ispettori”: è il medesimo utilizzato anche dai magistrati con cui, assieme alla “Consolle del Magistrato”, possono agevolmente ricercare il ruolo della propria causa eseguendo i relativi controlli con cadenza almeno trimestrale.

### **11) Istituzione di un modello di rilevazione delle criticità dell'UPP**

Potenzialmente, attraverso l'istituzione di meccanismi di controllo dell'efficienza dell'UPP, si potrebbe giungere altresì alla creazione di strumenti di rilevazione delle criticità che, allo stato, impediscono una piena attuazione degli obiettivi prefissati ed indicati nel progetto organizzativo dell'Ufficio per il processo civile.

Invero, l'individuazione di possibili criticità all'interno dell'UPP consentirebbe ai singoli addetti di utilizzare un corretto *modus operandi* nello svolgimento delle attività cui sono preposti, evitando così il possibile susseguirsi di identici errori.

Più nello specifico, sarebbe auspicabile la creazione di un valido strumento, magari proprio di un'apposita scheda preformata, che consenta la rilevazione delle criticità dell'UPP di riferimento, tale da “correggere” l'agire dei singoli addetti ai fini di una celere risoluzione ad un determinato problema.

Invero, in linea con gli scopi posti nell'ambito del Progetto su richiamato, la figura degli addetti all'UPP dovrebbe essere preposta alla risoluzione di eventuali problemi, così da garantire tanto l'**adattabilità** dei singoli strumenti con i quali si trovino ad operare al caso concreto, quanto la **versatilità** degli addetti medesimi ad agire correttamente in contesti socio-economici specifici e riferibili non solo al tribunale di cui in narrativa, ma a tutti quelli appartenenti al Distretto di Corte d'Appello di Campobasso.

Pertanto, come sopra rilevato, sebbene alcuni provvedimenti del CSM abbiano già emanato importanti linee guida inerenti alla predisposizione dei progetti formativi di perfezionamento nonché di specifiche indicazioni riguardanti gli UPP<sup>23</sup>, risulterebbe comunque opportuna l'introduzione di ulteriori manuali e/o linee-guida sulle particolari attività che l'UPP medesimo si trova a svolgere: ciò consentirebbe una notevole riduzione delle tempistiche di risoluzione delle materie più ostiche e, in caso di situazioni già affrontate e/o risolte, gli addetti all'UPP saprebbero direttamente come muoversi nell'adempimento delle proprie mansioni.

Bisogna considerare infatti che la predisposizione di un manuale ben formulato e strutturato, aggiornato periodicamente alle mutevoli necessità che nel quotidiano si porrebbero agli addetti dell'UPP, non solo consentirebbe un lavoro più celere e spedito a questi ultimi, ma soprattutto permetterebbe ai giudici di lavorare in condizioni decisamente migliori, fornendo loro un reale ed efficiente supporto così

---

<sup>23</sup>Cfr. Circolare DOG 14 febbraio 2017; v. anche Risoluzione CSM del 18 giugno 2018 su “L'ufficio per il processo oggi: esito del monitoraggio del CSM sulla istituzione e sul funzionamento dell'Ufficio per il processo negli uffici giudiziari: ruolo della magistratura onoraria e diritto transitorio”; delibera CSM del 15 maggio 2019 contenente “Linee guida per l'Ufficio del Processo ex art. 50 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 – Modalità operative”; nonché Delibera CSM 13 ottobre 2021, contenente “Linee guida per l'Ufficio per il Processo ex art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) ed ex art. 11 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) – Modalità operative”.



da essere sgravati da incombenze non esattamente ricomprese nelle mansioni loro affidate.